



*Ministero dell'Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione  
AOO Politiche

Roma, data protocollo

Protocollo 0002699 del 19/04/2010  
UOR: U#1  
UOR-CC:  
T. 0308/0307



0002699 190410

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici  
Territoriali di Governo

LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione  
Valle d'Aosta

AOSTA

e p.c. Al Ministero degli Affari Esteri  
- D.G.P.I.E.M. - Ufficio VI  
Centro Visti

ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali  
Direzione Generale dell'Immigrazione  
Via Fornovo n.8

ROMA

All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale  
della Previdenza Sociale  
Via Ciro il Grande, 21

ROMA



# *Ministero dell'Interno*

## *Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

All'Agenzia delle Entrate  
-Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti  
Via del Giorgione n. 159

ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro

SEDE

Al Dipartimento della P.S.  
-Direzione Centrale dell'Immigrazione e  
della Polizia delle Frontiere

SEDE

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2010, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010.

Si informa che è stato registrato presso la Corte dei Conti in data 15 aprile 2010 ed è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2010, concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali per l'anno 2010 che, ad ogni buon fine, si allega in copia (all.1).

Sul sito di questo Ministero ([www.interno.it](http://www.interno.it)) verrà data comunicazione dell'avvenuta pubblicazione.

Il decreto prevede che sono ammesse le domande relative a:

- a) lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;



## *Ministero dell'Interno*

### *Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

- b) lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;
- c) lavoratori stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008, 2009.

Lo stesso provvedimento, inoltre - in considerazione della necessità di dare riscontro al fabbisogno di lavoratori autonomi provenienti dall'estero in particolari settori imprenditoriali ed artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri -, consente anche, come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso, per motivi di lavoro autonomo, di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Nell'ambito di detta quota, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo, ed è anche consentito l'ingresso in Italia, per motivi di lavoro autonomo, di 1.000 cittadini libici.

Quest'ultima previsione si inquadra nel contesto del trattato, sottoscritto fra il nostro Paese e la Libia il 30 agosto 2008, che prevede un nuovo impulso alle relazioni bilaterali politiche, economiche, sociali, culturali, scientifiche e negli altri settori di reciproco interesse.

In particolare, inoltre, il Governo libico si è impegnato a contribuire, dal punto di vista finanziario, agli investimenti che i propri connazionali effettueranno sul territorio italiano, con specifico riguardo alle attività nel settore artigianale.



## *Ministero dell'Interno*

### *Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Infine, si evidenzia che l'art. 3 del D.P.C.M. in oggetto consente, come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, l'ingresso sul territorio nazionale di 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine ai sensi dell'art. 23 del T.U. 286/98.

Le 80 mila quote concesse per lavoro subordinato stagionale saranno ripartite tra le Regioni e le province autonome con provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.C.M..

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA**

Le domande di nulla osta per il lavoro stagionale (80.000 quote - mod.c-stag.), per il lavoro non stagionale subordinato ai sensi dell'art. 23 del T.U. n. 286/98 (2.000 quote - mod.bps), nonché le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo e le richieste di permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentate da stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altri Paesi UE (1.500 quote - mod.z e mod.ls2) possono essere presentate esclusivamente con modalità informatiche. Le procedure riguardanti le modalità di registrazione dell'utente e l'invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e sono rinvenibili sul sito internet del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)).

L'accesso al sito dedicato al D.P.C.M. in oggetto e l'invio delle domande sarà possibile dalle h. 8.00 del giorno successivo alla pubblicazione del decreto e sino alle h. 24.00 del 31 dicembre 2010.

Infine, per quanto concerne l'ingresso sul territorio nazionale per lavoro autonomo si richiamano le procedure previste dall'art.26 del T.U. n.286/98 e dall'art.39 del D.P.R. 394/99, peraltro rinvenibili sul sito del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it) - Sezione "Come fare per....."-Immigrazione).



## *Ministero dell'Interno*

### *Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

#### PROTOCOLLI D'INTESA

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria di cui all'art.38 comma 3 del D.P.R. n.394/99, firmatarie dei protocolli stipulati con questo Ministero unitamente a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni.

Il protocollo è "aperto" all'adesione di altre associazioni interessate.

Pertanto, analogamente a quanto indicato nella circolare n.1746 del 9 aprile 2009 relativa al decreto flussi stagionali 2009, nel caso in cui qualcuna delle associazioni firmatarie abbia articolazioni sul territorio con autonomia statutaria, i rispettivi rappresentanti potranno inviare alle SS.LL. richieste di adesione da definire secondo lo schema già fornito in passato e che, ad ogni buon fine, si ripropone in allegato (all.2).

Gli accreditamenti già rilasciati agli operatori segnalati dalle associazioni di categoria firmatarie del protocollo per le domande relative al decreto flussi stagionali 2007, 2008, 2009 sono confermati.

Per l'accreditamento di altri operatori (sia delle stesse associazioni che di quelle che aderiranno durante l'anno), ogni associazione dovrà anche presentare, in formato elettronico, a codesta Prefettura-U.T.G. il modello excel (all.3), compilato in tutte le sue parti (con particolare attenzione ad indicare il codice fiscale degli operatori).

Al riguardo, le SS.LL. vorranno disporre gli accertamenti ritenuti opportuni e provvedere all'inoltro del modello, in formato excel, contenente i dati degli operatori per i quali si richiede l'accreditamento, esclusivamente con messaggio di posta elettronica associazioni.sui@interno.it.

#### ISTRUTTORIA

Considerata l'esigenza di dare priorità alle richieste di nulla osta per i lavoratori da impiegare a partire da questa primavera, si rammenta che il



## *Ministero dell'Interno*

### *Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l'ordine cronologico di presentazione - consente, come è noto, di ordinare le domande in base alla data di inizio dell'attività lavorativa, per rendere ancor più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell'interesse da parte del richiedente.

Si informa, inoltre, che il sistema SPI consentirà in questa occasione di verificare se il medesimo datore di lavoro abbia ottenuto - nel corso del corrente anno e di quelli precedenti - altro/i nulla osta (per lavoro stagionale): tale funzionalità consentirà di accelerare la valutazione complessiva dell'istanza e di superare la necessità di acquisire documentazione ulteriore.

Si ribadisce, infine, l'opportunità che lo Sportello Unico adotti, anche rispetto ai requisiti relativi all'idoneità dell'alloggio, lo stesso criterio istruttorio qualora venga richiesto il nulla osta per il medesimo lavoratore straniero e la sistemazione alloggiativa dell'anno precedente, evitando di richiedere la produzione della certificazione già acquisita.

Tali accorgimenti istruttori, ovviamente, consentiranno di ridurre i tempi di definizione delle istanze e di rilasciare il nulla osta nei tempi previsti dalle norme.

Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici ed a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Malandrino)

NIDM/CIRC. PROGR. TRANSITORIA



*Al Presidente del Consiglio dei Ministri*



**PROGRAMMAZIONE TRANSITORIA DEI FLUSSI D'INGRESSO DEI LAVORATORI  
EXTRACOMUNITARI STAGIONALI E DI ALTRE CATEGORIE NEL TERRITORIO  
DELLO STATO PER L'ANNO 2010**



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione;

VISTO l'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione, come modificato dall'articolo 10 ter del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel Documento programmatico triennale, relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che "in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri può provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato";

CONSIDERATO che il Documento programmatico triennale non è stato emanato;

RILEVATO che è necessario definire la quota di lavoratori non comunitari stagionali da ammettere in Italia per l'anno 2010, al fine di rendere disponibili i lavoratori indispensabili, in particolare, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero e che, allo scopo, può provvedersi, in via transitoria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota stabilita per l'anno 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 84 del 10 aprile 2009, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2009, che prevede una quota complessiva di 80.000 unità;

TENUTO CONTO, altresì, del fabbisogno di lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari settori imprenditoriali e artigianali, anche al fine di favorire gli investimenti, nel territorio nazionale, da parte di lavoratori stranieri;

RAVVISATA, inoltre, la necessità di prevedere una quota per l'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari non stagionali residenti all'estero che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del citato  
— Testo unico sull'immigrazione;





# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n. 288 del 10 dicembre 2008, concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unità;

Decreta:

## Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 80.000 unità, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. La quota di cui al comma 1 riguarda:

a) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina;

b) i lavoratori subordinati stagionali non comunitari dei seguenti Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto;

c) i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

## Articolo 2

1. Come anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, è consentito l'ingresso di 4.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, per motivi di lavoro autonomo, appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana, liberi professionisti, soci e amministratori di società non cooperative, artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati, nonché artigiani purché questi ultimi provengano da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

2. All'interno della quota di cui al comma 1, sono ammesse, sino ad un massimo di 1.500 unità, le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

3. Nell'ambito della quota di cui al comma 1, in considerazione del Trattato Italia - Libia di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato il 30 agosto 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro autonomo, 1.000 cittadini libici.



# Al Presidente del Consiglio dei Ministri

## Articolo 3

Come ulteriore anticipazione della quota massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico sull'immigrazione, 2.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nel Paese di origine.

Roma,

01 APR. 2010

*Nikola Pucci  
Eletto  
membro facoltà*

MINISTERI ISTITUZIONALI

Pres. Cons. Ministri

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 15 APR 2010

Reg. n. 4 Fog. n. 118

*col*

PROVINCIA DI ...

565

7/4/2010

IL NEVIORRE

*col*

*[Signature]*